

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

International Printing s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 28 Gennaio 2015 N. 2

Norme regionali per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

pag. 2

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 3 dicembre 2014 n. 281 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, Allegato 1, lettera h), punti da 1 a 7, e 9, Allegato 2, lettera g), della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico).

pag. 6

Ordinanza 3 dicembre 2014 n. 282 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 4, 5, 7, 8 e 13, 3 e 9 della legge della Regione Liguria 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 - Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali - e ulteriori disposizioni in materia di alberghi).

pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2015 N. 2
Norme regionali per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

La seguente legge regionale:

Articolo 1
(Finalità)

1. La Regione Liguria, nel rispetto dei principi personalista, solidarista e di uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione e in conformità ai principi e agli indirizzi di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni e integrazioni, promuove e valorizza la figura dell'amministratore di sostegno, al fine di garantire la diffusione e il consolidamento di tale istituto sul territorio regionale nel rispetto di quanto disposto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).

Articolo 2
(Divulgazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione, in accordo con gli enti e le autorità competenti, nonché con le associazioni di volontariato e altri soggetti del terzo settore interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, adotta iniziative per promuovere la conoscenza e la divulgazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.
2. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di una rete fra i soggetti di cui al comma 1 coinvolti nella attivazione e promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, con particolare riguardo al raccordo con gli uffici dei giudici tutelari, del servizio sociale territoriale e con le risorse formali e informali presenti sul territorio.
3. La Regione, nell'ambito della programmazione del sistema integrato degli interventi sociosanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale, individua iniziative per sostenere la formazione, l'aggiornamento e il supporto tecnico informativo delle persone idonee ad assumere la carica di amministratore di sostegno. Tra le iniziative promosse dalla Regione è compresa anche l'istituzione di elenchi di soggetti che si dichiarano disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno. Tali elenchi, realizzati secondo modalità definite con proprio provvedimento dalla Giunta regionale, sono messi a disposizione degli uffici dei giudici tutelari per l'eventuale nomina.
4. La Regione promuove la diffusione di materiale informativo, organizza incontri pubblici a favore delle famiglie per la diffusione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno ed effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale e locale.

Articolo 3
(Protezione giuridica)

1. La Regione, nell'ambito del sistema regionale integrato sociosanitario, promuove presso le Aziende sanitarie locali la funzione di protezione giuridica nell'ambito degli Uffici Relazione con il pubblico per svolgere i seguenti compiti:
 - a) promuovere una ricognizione della situazione degli assistiti in carico alla ASL e assumere contatti con gli uffici comunali e giudiziari per assicurare un'adeguata presa in carico della persona e attivare, ove necessario, una adeguata protezione giuridica;

- b) definire modalità operative affinché i servizi competenti in materia di accesso alle strutture sociosanitarie offrano informazioni alla persona e alla famiglia sulle diverse forme di protezione giuridica attivabili qualora tale scelta risulti necessaria.

Articolo 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 28 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE

28 GENNAIO

2015, N. 2

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Valter Giuseppe Ferrando, Antonino Miceli, Giancarlo Manti, Giuseppe Maggioni, Antonino Oliveri, Sergio Scibilia, Marco Limoncini, Andrea Stimamiglio, Ezio Chiesa, Alberto Marsella, Gino Garibaldi in data 2 luglio 2014, dove ha acquisito il numero d'ordine 357;*
- b) *è stata assegnata alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 3 luglio 2014;*
- d) *la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 24 novembre 2014;*
- e) *è stata esaminata ed approvata a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 20 gennaio 2015;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 19 febbraio 2015.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Ferrando V. G.)

Con la presente proposta di legge, il legislatore regionale ha inteso procedere ad un adeguamento alla legge nazionale 6/2004, recante modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di tutela delle persone incapaci e, accanto agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, ha introdotto nell'ordinamento giuridico la figura dell'amministratore di sostegno con la dichiarata finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, a differenza dei sopracitati istituti, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

La legge 6/2004, ispirata alle norme già in vigore in altri Paesi europei, ha certamente colmato un vuoto di tutela prevedendo uno strumento duttile e flessibile che risponde in modo più appropriato ed efficace alle diverse situazioni di debolezza e fragilità che si possono presentare. L'amministrazione di sostegno è una misura di aiuto e protezione che coinvolge una vasta platea di popolazione, non riguardando soltanto i soggetti già definiti "incapaci di intendere e di volere", bensì tutti coloro che presentano, sotto molteplici profili, facoltà "indebolite" e, pertanto, non sono in grado di provvedere alle incombenze giornaliere, non possono o non riescono a prendersi completamente cura di se stessi e dei propri interessi per menomazioni fisiche o psichiche o per motivi anagrafici. Trattasi di una realtà che ha visto coinvolti in primis gli operatori giudiziari e di conseguenza gli operatori sociosanitari e le famiglie. La nuova disciplina ha messo in moto percorsi che hanno utilizzato risorse positive del sistema giustizia, del privato sociale, del volontariato, pur mancando ancora il supporto di opportune reti di assistenza.

Il provvedimento adottato dal giudice tutelare consiste, quindi, in un intervento a carattere temporaneo o permanente che consente di aiutare le persone deboli senza necessariamente privarle della loro dignità e della loro capacità di agire. L'amministratore non viene nominato per sostituire il beneficiario, bensì per svolgere un ruolo di assistenza sotto la supervisione del giudice tutelare a cui riferisce periodicamente. Con questo strumento la cura dell'assistito va al di là degli interessi patrimoniali e si estende ad una presa in carico globale della persona fragile, tramite interventi e servizi sociosanitari individuati mediante un confronto continuo fra l'amministratore e le strutture competenti.

L'amministrazione di sostegno presenta caratteristiche che la differenziano dagli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, basati essenzialmente sulla tecnica della incapacità legale e sulla nomina di un tutore per la gestione del patrimonio, prevedendo l'adozione di misure di protezione meno invasive della sfera personale e giuridica dell'assistito per cui i diritti, i poteri e le facoltà vengono compressi in modo limitato e la capacità di agire viene ridotta solo parzialmente e con modalità definite di volta in volta dal giudice secondo le peculiarità del caso.

La scelta dell'amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare si effettua prima di tutto fra i familiari e solo in caso residuale, anche se con crescente frequenza, in situazioni di grave disagio socio-economico e in assenza di relazioni familiari o quando ricorrano gravi motivi, possono essere chiamate all'incarico altre persone idonee, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II del Codice civile.

Considerato che a circa dieci anni dall'approvazione della legge nazionale l'equiparazione fra sostegno giuridico e sostegno sociale degli interessi delle persone non autosufficienti non ha trovato ancora piena realizzazione, con questa iniziativa legislativa si è cercato di raggiungere l'obiettivo di un coinvolgimento, tramite una collaborazione interistituzionale a livello locale, di tutti i soggetti deputati, quali l'Ufficio del giudice tutelare, i servizi sanitari e sociali e il Terzo settore, al fine di dialogare e definire insieme le azioni e le iniziative più utili per il buon funzionamento della riforma.

Lo scopo principale della proposta di legge è quello di dare la massima diffusione alla figura dell'amministratore di sostegno nel territorio regionale ligure, per rispondere alle esigenze delle fasce più deboli e al tempo stesso per favorire il principio di cittadinanza attiva

con esperienze di auto aiuto e impegno civico. Inoltre, il contenuto di tale proposta è volto a valorizzare il ruolo dell'associazionismo in questo settore, contribuire allo sviluppo di una rete fra tutti i soggetti impegnati nell'assistenza delle persone prive di autonomia e mettere a disposizione di coloro che con generosità e altruismo si dichiarano disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno gli strumenti e le conoscenze giuridiche, economiche e sociali necessarie.

Nel corso dell'iter procedurale la III Commissione, competente per l'esame di merito, ha promosso un programma di audizioni convocando i Rappresentanti istituzionali e delle categorie interessate, che hanno fornito importanti contributi a supporto della trattazione della proposta di legge. Tali contributi, tradotti anche in effettive proposte di modifica, hanno consentito al legislatore di rendere più aderente il contenuto dell'iniziativa legislativa alle esigenze che si sono manifestate nel corso degli anni da parte degli operatori stessi e concretamente applicabile la normativa sul territorio ligure.

A conclusione auspico che anche l'Assemblea legislativa voglia suffragare a voti unanimi la proposta di legge all'esame, accogliendo l'orientamento già emerso in sede referente da parte di tutte le forze politiche presenti.

Relazione di minoranza (Consigliere Morgillo L.)

L'amministratore di sostegno è una figura istituita dalla legge 9/1/2004 n. 6 (introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali) con la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

La legge introduce modifiche al Codice Civile. L'art. 404 cod. civ., nel testo modificato da tale legge precisa che "La persona che, per effetto di una infermità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare".

Con la presente proposta di legge la Regione intende disciplinare, attraverso norme regionali la promozione e la valorizzazione dell'Amministratore di sostegno.

A tale proposito faccio presente che tale attività è già possibile attraverso la lr 12/2006 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e per quanto attiene l'eventuale predisposizione di elenchi di soggetti disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di sostegno si rappresenta che alcune regioni sono intervenute modificando la propria legge relativamente al sistema regionale dei servizi sociali.

Tra le più significative si citano il Piemonte, la Toscana e la Lombardia.

Infine, fatto ancora più grave la legge in oggetto è carente di copertura finanziaria, in particolare per quanto attiene le iniziative previste dall'articolo 2.

Per tale motivo chiediamo in primis che la legge venga rinviata in Commissione per una più adeguata e opportuna copertura finanziaria; qualora questa nostra proposta non dovesse essere accolta, esprimiamo voto contrario raffigurandosi in tale proposta solo aspetti propagandistici.

3. NOTE AGLI ARTICOLINote all'articolo 1

- La legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006, n. 8;
- la legge 9 gennaio 2004, n. 6 è pubblicata nella G.U. 19 gennaio 2004, n. 14.

CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 3 dicembre 2014, n. 281

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo Maria	NAPOLITANO	Presidente
- Giuseppe	FRIGO	Giudice
- Alessandro	CRISCUOLO	"
- Paolo	GROSSI	"
- Giorgio	LATTANZI	"
- Aldo	CAROSI	"
- Marta	CARTABIA	"
- Sergio	MATTARELLA	"
- Mario Rosario	MORELLI	"
- Giancarlo	CORAGGIO	"
- Giuliano	AMATO	"

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, Allegato 1, lettera h), punti da 1 a 7, e 9, Allegato 2, lettera g), della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'11-14 giugno 2012, depositato in cancelleria il 18 giugno 2012 ed iscritto al n. 94 del registro ricorsi 2012.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione l'11 giugno 2012, ricevuto il successivo 14 giugno e depositato il 18 giugno 2012 (reg. ric. n. 94 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, con riferimento all'Allegato 1, lettera h), punti da 1 a 7, e 9, con riferimento all'Allegato 2, lettera g), della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico), in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione;

che l'art. 7 della legge citata richiede la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), anche ai fini dell'installazione degli impianti energetici indicati dall'Allegato 1, lettera h), numeri da 1 a 7;

che, osserva il ricorrente, l'Allegato 1 seleziona opere che, in base alla normativa statale di principio recata dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva

2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), dovrebbero, viceversa, essere soggette a comunicazione per attività edilizia libera o ad autorizzazione unica;

che la SCIA costituirebbe un «regime autorizzativo contrastante» con la normativa di principio in materia di energia, a propria volta attuativa della direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE – Testo rilevante ai fini del SEE), in violazione dell'art. 117, primo e terzo comma, Cost.;

che l'art. 9 della legge regionale n. 10 del 2012 assoggetta invece a Dichiarazione di inizio attività (DIA) obbligatoria alcuni interventi urbanistico-edilizi, tra cui la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, indicati dalla lettera g) dell'Allegato 2;

che, in base all'art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2011, le procedure di DIA e SCIA non sarebbero più applicabili in tali casi, posto che la normativa statale di principio configura solo l'autorizzazione unica, la procedura abilitativa semplificata e la comunicazione di attività edilizia libera;

che tale disciplina discenderebbe dal principio comunitario di massima semplificazione, espresso dall'art. 13, comma 1, lettera c), della direttiva n. 2009/28/CE;

che anche l'art. 9 impugnato avrebbe perciò leso l'art. 117, primo e terzo comma, Cost., disciplinando una procedura non più prevista dalla normativa statale e in contrasto con lo stesso diritto dell'Unione;

che si è costituita in giudizio la Regione Liguria, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e nel merito non fondato;

che la Regione eccepisce anzitutto l'inammissibilità del ricorso per genericità, difetto di motivazione e difetto di interesse;

che, nel merito, l'art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2011 avrebbe innovato quanto al regime procedimentale relativo agli impianti energetici, senza modificare il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), che a tutt'oggi prevede la DIA, anziché la procedura abilitativa semplificata;

che il legislatore regionale, a sua volta, avrebbe ritenuto opportuno continuare a valersi della terminologia pregressa, richiedendo, con l'art. 7 impugnato, la SCIA per interventi soggetti a comunicazione di inizio attività, e, con l'art. 9 impugnato, la DIA obbligatoria per i casi soggetti a procedura abilitativa semplificata;

che, in particolare, la DIA sarebbe del tutto equivalente a tale ultima procedura;

che, nelle more del giudizio, entrambe le disposizioni impugnate sono state modificate dalla legge della Regione Liguria 4 febbraio 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 – Disciplina dell'attività edilizia – e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 – Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, ha rinunciato al ricorso;

che la Regione Liguria ha accettato la rinuncia.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, con riferimento all'Allegato 1, lettera h), punti da 1 a 7, e 9, con riferimento all'Allegato 2, lettera g), della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico), in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione;

che le disposizioni impugnate avrebbero imposto, per la realizzazione di taluni impianti energetici, il ricorso agli istituti della SCIA e della DIA, in contrasto con la normativa statale di principio, a propria volta attuativa del diritto dell'Unione;

che, nelle more del giudizio, entrambe le disposizioni impugnate sono state modificate dalla legge della Regione Liguria 4 febbraio 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 – Disciplina dell'attività edilizia – e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 – Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2014, ha rinunciato al ricorso, ritenendo soddisfatti le modifiche apportate alle disposizioni censurate;

che la Regione Liguria ha accettato la rinuncia;

che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo (ex multis, ordinanza n. 196 del 2014).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2014.

IL PRESIDENTE
Paolo Maria Napolitano

IL REDATTORE
Giorgio Lattanzi

IL CANCELLIERE
Gabriella Paola Melatti

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2014.

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA
Gabriella Paola Melatti

CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 3 dicembre 2014, n. 282

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo Maria	NAPOLITANO	Presidente
- Giuseppe	FRIGO	Giudice
- Alessandro	CRISCUOLO	”
- Paolo	GROSSI	”
- Giorgio	LATTANZI	”
- Aldo	CAROSI	”
- Marta	CARTABIA	”
- Sergio	MATTARELLA	”
- Mario Rosario	MORELLI	”
- Giancarlo	CORAGGIO	“
- Giuliano	AMATO	“

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 4, 5, 7, 8 e 13, 3 e 9 della legge della Regione Liguria 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 – Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali – e ulteriori disposizioni in materia di alberghi), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-22 maggio 2013, depositato in cancelleria il 27 maggio 2013 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2013.

Visti l’atto di costituzione della Regione Liguria, nonché gli atti di intervento della Belsoggiorno s.n.c. di Gianfranco e Gabriella Maccario e della Maccario Giuseppe Srl; udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che con ricorso spedito per la notifica il 20 maggio 2013, ricevuto dalla resistente il successivo 22 maggio, e depositato nella cancelleria di questa Corte il 27 maggio 2013 (reg. ric. n. 63 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 4, 5, 7, 8 e 13, 3 e 9, della legge della Regione Liguria 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 – Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali – e ulteriori disposizioni in materia di alberghi);

che il ricorrente rileva che le norme impugnate modificano la disciplina regionale degli strumenti urbanistici comunali, in relazione alla valorizzazione degli alberghi e dell’offerta turistico-ricettiva;

che, a giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni censurate, semplificando il procedimento di trasformazione della destinazione d’uso degli immobili soggetti a vincolo alberghiero, si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali in materia di «governo del territorio», espressi dall’art. 2, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), e dagli artt. 4 e 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), i quali attribuiscono ai comuni la pianificazione urbanistica e gli interventi relativi alle destinazioni d’uso degli immobili;

che, secondo il ricorrente, le norme impugnate, consentendo la trasformazione della destinazione d’uso degli alberghi in immobili frazionati ad uso residenziale, attraverso procedure che vanificano le valutazioni urbanistiche comunali circa la conformità agli standard previsti dai piani regolatori, determinerebbero lo svuotamento della tutela penale prevista dal combinato disposto degli artt. 30 e 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, i quali disciplinano le fattispecie di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio e le relative sanzioni penali;

che la Regione Liguria si è costituita nel presente giudizio con atto del 21 giugno del 2013, depositato il successivo 28 giugno nella cancelleria di questa Corte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o comunque, nel merito, infondato;

che, a giudizio della resistente Regione Liguria, le norme impugnate si limiterebbero ad introdurre una semplificazione del procedimento di svincolo degli

immobili adibiti ad uso alberghiero senza precludere la potestà pianificatoria dell'ente locale, né incidere sulla tutela penale;

che, successivamente all'instaurazione del presente giudizio, le disposizioni impugnate sono state oggetto di modificazioni intervenute in via sopravvenuta, apportate dalla legge della Regione Liguria 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia), le quali assicurano il coinvolgimento dell'ente locale nelle procedure di svincolo degli immobili adibiti ad uso alberghiero, secondo quanto previsto dalle norme interposte evocate nel presente giudizio;

che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato istanza di rinvio della trattazione del ricorso a seguito della richiesta da parte della Regione Liguria di riesaminare la questione alla luce delle modifiche introdotte alle norme impugnate dalla legge reg. Liguria n. 5 del 2014;

che tale istanza è stata accolta ed il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo;

che, a seguito del riesame, il ricorrente, previa delibera del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2014, ha ritualmente depositato atto di rinuncia integrale al ricorso in epigrafe, manifestando il proprio consenso all'estinzione del giudizio;

che la rinuncia totale al ricorso è stata formalmente accettata dalla Regione Liguria, con delibera della Giunta regionale, depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 21 ottobre 2014.

Considerato che all'avvenuta accettazione della rinuncia totale al ricorso consegue l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, secondo cui «la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2014.

IL PRESIDENTE
Paolo Maria Napolitano

IL REDATTORE
Sergio Mattarella

IL CANCELLIERE
Gabriella Paola Melatti

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2014.

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA
Gabriella Paola Melatti

Direttore responsabile: Augusto Pessina

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regional

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976

(legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)
